

## **Allegato B**

### **CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE STRUMENTALE DEL CAMPO DA CALCIO E STRUTTURE ACCESSORIE SITO IN PIAZZALE E. BERLINGUER N. 3**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in Triuggio, nella residenza municipale, in Via Vittorio Veneto n.15.

TRA

Il Comune di Triuggio, codice fiscale n. 83007340157, P.IVA n° 00986400968, nella persona del Responsabile del Settore Socio Educativo Sig.ra..... nata a ..... il ..... , cod. fiscale ..... nella sua qualità di Responsabile del Settore Socioeducativo, domiciliato per la sua funzione presso l'Amministrazione Comunale di Triuggio, con sede in Triuggio (MI) Via Vittorio Veneto n. 15, Codice Fiscale n. 83007340157 che dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di Triuggio , in esecuzione del decreto sindacale n 18 del 27/12/2022 nel prosieguo di questo atto denominato "Concedente"

e

.....nato a .....il.....cod.fiscale....., il quale interviene al presente atto in qualità di ..... di ....., cod. fiscale n. ...., con sede in ....., via ..... n. .... nel prosieguo di questo atto denominato "Concessionario"

Premesso che:

- - che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2023 sono stati approvati i criteri generali e gli obiettivi per la Concessione strumentale del centro sportivo comunale - campo da calcio a 11 in erba artificiale e strutture accessorie sito in piazzale E. Berlinguer n. 3
- che con deliberazioni di Giunta Comunale n 51 del 29/06/2023 vennero approvate le linee di indirizzo per i criteri affidamento e le tariffe per la concessione strumentale del predetto centro sportivo
- che in esecuzione dei sopra richiamati atti con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ venne avviata la procedura pubblica al fine di individuare, in conformità all'art 6. Del D.Lgs 38/2021 il soggetto a cui affidare la concessione strumentale del predetto impianto sportivo
- - che a seguito di avviso pubblico, con Determinazione n. ----- l'impianto è stato concesso a \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

**stipulano e convengono quanto segue**

## **Art. 1- OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE**

Il Comune concede alla \_\_\_\_\_ l'utilizzo strumentale e la gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune, sito piazzale Berlinguer n. 3 così composto da:

- n. 1 campo da calcio per il gioco a 11 giocatori in erba artificiale area di gioco metri 104,80 x 64,20, con tracciatura 97,80x59,20 , dotato di impianto illuminazione con 4 torri faro omologato dalla Commissione Impianti sportivi in erba artificiale della L.N.D per attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico con scadenza il 7 dicembre 2026)
- N. 1 Tribuna scoperta omologata per n. 99 persone e n. 2 bagni chimici
- un edificio così strutturato
  - a) al piano terra da n. 6 spogliati, i n. 1 infermeria e n.1 locale accessorio
  - b) al primo piano, n. 1 ufficio, n. 1 sala riunioni, n.1 corpo bagno ,n1 ripostiglio

il tutto come meglio dettagliato nell'allegata planimetria indicata come allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Gli obiettivi che il concessionario dovrà perseguire nella gestione dell'impianto sono

- a) promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative, rivolte a tutti i cittadini e a tutte le società e associazioni sportive;
- b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio triuggese che opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
- c) promuovere e/o favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di promozione, riconoscendogli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica,
- d) favorire le attività sportive per le scuole
- e) favorire la pratica sportiva anche a favore di soggetti diversamente abili,
- f) organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative programmate dall'Amministrazione con riferimento alla valorizzazione della struttura sportiva e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo locale e delle interazioni con l'associazionismo sportivo;
- g) ;gestione e conservazione dell'impianto con cura e diligenza;

## **ART 2 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha durata di anni sette a decorrere dal giorno ..... al .....

Alla scadenza del citato termine l'impianto sportivo e relative pertinenze, arredi ed accessori rientrano nella piena disponibilità del Comune senza alcun onere o rimborso di somme di qualsiasi natura a favore del Concessionario.

## **Art 3 AVVIO STATO E CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DEI BENI AD ESSO AFFERENTI**

Il Concessionario accetta l'impianto sportivo in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova

con lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso della struttura e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarle e gestirle nel rispetto delle condizioni indicate nella presente convenzione. Il concedente consegna al concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione a causa del loro deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 4 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo dell'impianto sportivo, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- realizzare campagne promozionali per incentivare la partecipazione dell'utenza,
- predisporre un piano annuale dell'offerta sportiva coerente con le proposte formulate nel "progetto tecnico-qualitativo" presentato in sede di offerta;
- garantire l'espletamento delle attività proposte nel piano annuale;
- soddisfare le richieste di utilizzo a pagamento del centro sportivo da parte di altre società/associazioni, gruppi informali ed amatoriali, cittadini in particolare triuggesi, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività e di quelle patrocinate dal Comunale;
- promuovere l'attività sportiva, con particolare attenzione a progetti di natura sociale, garantendo l'inclusività di soggetti diversamente abili;
- prevedere modalità agevolate per la partecipazione alle attività sportive di utenti segnalati dal servizio sociale comunale;
- prevedere una programmazione che concili la presenza nella struttura sportiva di adeguati spazi per garantire l'uso dell'impianto sportivo alle squadre di calcio di Triuggio, militanti nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, applicando le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale e, sia per le attività di allenamento sia per le gare di Campionato. All'inizio della stagione agonistica verrà stilato il calendario degli impegni del campo da parte delle squadre di Triuggio; il tutto comunque per un numero massimo di 18 ore settimanali oltre le partite di campionato. Le 18 ore settimanali dovranno essere ripartite dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.00 privilegiando per tre giorni su cinque della settimana la fascia oraria dalle 16.00 alle 20.00. Tale calendario potrà subire variazione durante il corso della stagione sportiva in relazione alle modifiche previste dalla

Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

- privilegiare le richieste di utilizzo per attività calcistiche da parte dell'Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio negli orari di attività didattica assicurando gratuitamente la presenza, il controllo e la pulizia della struttura;
- riservare l'uso gratuito dell'impianto sportivo per n. 15 giorni o n. 120 ore nell'arco di ogni anno solare, per finalità proprie del Comune o per attività delle scuole primarie e secondaria di primo grado di Triuggio e delle Scuole paritarie convenzionate con il Comune previa comunicazione inoltrata almeno 15 giorni prima della data di utilizzo. In tali occasioni il Concessionario sarà tenuto ad assicurare gratuitamente la presenza e l'impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura:

Nell'ambito della gestione complessiva dell'impianto sono a carico del Concessionario i seguenti oneri, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo restando quanto previsto in ogni caso nel "Progetto tecnico-qualitativo" presentato in sede di offerta.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone, verificatesi durante lo svolgimento dell'attività in oggetto e ha l'obbligo:

- di non esercitare attività od utilizzare gli impianti per finalità diverse da quelle stabilite;
- di provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le aree pertinenti;
- di gestire e condurre nel migliore dei modi l'impianto;
- di mantenere in perfetto stato di efficienza la struttura sportiva;
- di assumere la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili ed immobili, eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso e imputabili alla mancata custodia e vigilanza, saranno posti a carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale;
- di garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi;
- di effettuare gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione annuale del campo calcio in erba artificiale, come previsto dal regolamento (LND Standard);
- di provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli impianti; in conformità al programma di manutenzione inserito nel "Progetto tecnico-qualitativo", al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre che l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti;
- di provvedere alla manutenzione delle aree a verde e delle alberature presenti;
- di garantire la massima igiene e pulizia di tutti i locali, compreso i servizi chimici destinati agli spettatori, gli spazi comuni interni ed esterni, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, provvedendo, all'acquisto dei beni, delle attrezzature e dei materiali di consumo adeguati ad un corretto espletamento di tale attività. Rientra nell'attività di pulizia anche lo

- spazzamento della neve dalle superfici sportive e relativi camminamenti del centro sportivo;
- di provvedere al pagamento di imposte, tributi (compresa TARI), tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti all'impianto e le attività in concessione.
  - di attuare tutte le prescrizioni in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
  - di mantenere le condizioni di sicurezza, ai sensi delle normative vigenti
  - di provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle attività previste;
  - di dotare la struttura di dispositivi di primo soccorso (DAE) e formare il personale/volontari per garantire ed assicurare il relativo utilizzo;
  - di garantire il servizio di gestione della sicurezza e delle emergenze secondo le prescrizioni di legge;
  - di limitare l'accesso all'impianto sportivo ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
  - di predisporre piano di emergenza in ottemperanza alle normative sulla sicurezza e prevenzione incendi;
  - di mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi, e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano eventuali adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;
  - di volturare i contratti e assumere a proprio carico le spese relative alla telefonia, gas, acqua e energia elettrica. La struttura è dotata di un impianto di produzione di energia elettrica realizzato con pannelli fotovoltaici, l'energia prodotta potrà essere utilizzata direttamente del concessionario per gli usi finalizzati alla conduzione del centro sportivo.
  - di nominare la figura di "responsabile del centro sportivo" referente per tutti i rapporti fra l'ente e il concessionario;
  - tenere una contabilità dettagliata delle entrate e delle spese d'esercizio da sottoporre ad ogni richiesta di controllo formulata dal Comune;
  - trasmettere ogni anno, entro il mese di luglio, relazione analitica riportante l'attività realizzata nell'anno sportivo fino al 30 giugno con i dati numerici relativi all'utilizzo dell'impianto e un rendiconto di gestione nonché un piano annuale dell'offerta sportiva per la stagione sportiva successiva;
  - far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di

comportamento del Comune di Triuggio , ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001. Il predetto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Triuggio

#### **Art 5 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione, ha l'obbligo di collaborare con il concessionario ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto per quanto di propria competenza.

Il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e delle strutture , nonché alle spese per il mantenimento dell'omologazione da parte della F.I.G.C – Lega Nazionale Dilettanti.

#### **Art 6 TARIFFE**

Il concessionario introita le tariffe d'uso dell'impianto sportivo da parte di terzi così come stabilite dalla Giunta Comunale. Le Tariffe devono essere esposte al pubblico in luogo ben visibile

#### **Art.7 PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

Il Concessionario per lo svolgimento delle attività deve adibire addetti, anche volontari, idonei sia sotto il profilo attitudinale che numerico in modo da assicurare un efficiente utilizzo dell'impianto.

Il personale non potrà far valere in nessun caso pretese economiche verso il Comune. L'Amministrazione comunale è espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per atti e fatti posti in essere dagli addetti ed incaricati del Concessionario o di terzi. Fermo restando la responsabilità civile del Concessionario, questo deve assicurare la corretta applicazione delle norme in materia previdenziale, assicurativa, nonché quelle contenute nel contratto di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore assumendosi tutti gli oneri.

E' a carico del Concessionario l'attuazione di tutte le norme per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e smi.

Il Concessionario deve trasmettere al concedente l'elenco nominativo degli addetti all'avvio del servizio e tenerlo aggiornato ogni qualvolta vi siano variazioni.

Gli addetti devono mantenere un comportamento corretto e responsabile, considerato il luogo in cui prestano la propria attività che ha finalità educative e ricreative.

Il personale dipendente deve avere l'assenza di condanne per reati di pedofilia come previsto dall'art. 25 del D.Lvo 4.3.2014, n. 39 e smi.

#### **Art.8 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

Il concessionario assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Concedente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al concessionario o al suo personale in relazione all'utilizzo e gestione dell'impianto.

A tal fine il concessionario ha stipulato idonea polizza :

- Polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi e all'Amministrazione Comunale. Stipulata con compagnia assicuratrice ..... Agenzia di ....., con polizza n. .... con i seguenti massimali:
  - RCT: € 5.000.000 unico per sinistro;

- o RCO: € 5.000.000 con il sotto limite di 2.000.000 per persona

La polizza assicurativa (RCT/RCO) deve prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e dei suoi dipendenti. La polizza dovrà avere per oggetto la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento complesso delle attività e servizi oggetto della concessione.

Il concessionario deve consegnare copia della polizza sottoscritta, entro 30 giorni da ciascun pagamento dei premi successivi, la quietanza relativa al pagamento.

Il Comune sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula deve intendersi quale misura di ulteriore garanzia per l'Ente non esonerando tuttavia il concessionario stesso dal complesso delle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Al Comune compete l'assicurazione dei beni immobili e mobili di proprietà comunale contro i rischi da incendio e garanzie accessorie, nonché responsabilità civile derivante dalla proprietà

#### **Art 9 PROPOSTE MIGLIORATIVE**

Il Concessionario potrà avanzare proposte migliorative, che saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

In nessun caso tali proposte saranno vincolanti per l'Amministrazione comunale. Il Concessionario non potrà apportare alcuna innovazione o trasformazione all'impianto sportivo senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Alla fine del periodo di concessione, o in caso di revoca, recesso o risoluzione anticipata gli eventuali miglioramenti, le attrezzature, le dotazioni e gli arredi rimarranno di proprietà del Concedente, senza che al concessionario sia dovuto alcun rimborso di qualsiasi genere e natura.

#### **Art 10 CANONE ANNUO**

Il concessionario è obbligato al pagamento di un canone annuo di € \_\_\_\_\_ (fuori campo iva) \_\_\_\_\_, fuori campo iva, risultante dal rialzo presentato in sede di offerta sul canone annuo di € xxxxx (fuori campo I.V.A.) posto a base di gara, da corrispondere in tre rate di pari importo anticipate

Il canone nel primo e ultimo anno è ridotto in proporzione alle mensilità di vigenza della concessione.

Il canone è assoggettato a revisione dopo il primo anno con applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal

tredicesimo mese successivo alla sottoscrizione della concessione con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la sottoscrizione.

#### **Art 11 TITOLI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO**

L'accesso alle attività ed alle manifestazioni sportive organizzate dal concessionario presso l'impianto sportivo potrà prevedere la vendita di specifici titoli, definiti secondo le modalità di cui ai successivi commi.

Il costo dei titoli di accesso è determinato dal concessionario.

In relazione a specifiche iniziative promozionali o manifestazioni, organizzate o promosse dall'Amministrazione, volte alla piena valorizzazione della struttura ed alla risposta ad esigenze dell'utenza, l'Amministrazione stessa determina il valore dei titoli di accesso o può definire modalità di accesso gratuito o con facilitazioni per particolari categorie di utenza.

#### **Art 12 SPONSORIZZAZIONI - - PUBBLICITA'**

Il concessionario potrà effettuare all'interno della struttura sportiva la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative in vigore previste; il concessionario dovrà provvedere agli adempimenti tributari e fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. L'Amministrazione comunale avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere dell'imposta di pubblicità, quando dovuta. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

#### **Art 13 TENUTA CHIAVI IMPIANTO**

All'Amministrazione è riservato il possesso di una copia delle chiavi della struttura; il concessionario si impegna a consegnarne al concedente copia ogni qualvolta vengano modificate le chiavi di accesso delle strutture.

#### **Art 14 VIGILANZA E CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il comune effettuerà, nella misura minima di una volta all'anno, controlli sulla corretta gestione e manutenzione dell'immobile. Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo altresì, che il personale comunque preposto alla gestione dell'immobile fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione. Le risultanze dei controlli saranno riportate in un apposito verbale. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate.



### **Art 15 DIVIETO DI CESSIONE**

E' fatto divieto al Concessionario di cedere la presente concessione o di subconcedere, anche parzialmente a terzi la gestione dell'impianto pena di immediata decadenza della concessione

### **Art 16 INTERRUZIONE DELLA CONCESSIONE**

Nel caso in cui l'immobile oggetto di concessione debba essere fatto oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, non possano essere differiti ad epoca successiva alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione in essere per il tempo necessario alla realizzazione dei predetti lavori senza che il concessionario possa vantare indennizzi ovvero risarcimenti per il mancato utilizzo dell'immobile.

### **Art 17 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione il Concessionario ha prestato garanzia definitiva di € .....= (euro ...../00), mediante polizza fidejussoria n. ...., rilasciata da ..... - Ag. .... di .....

Nel caso di inadempienze l'Amministrazione del Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione .il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto valersi in tutto o in parte di essa.

### **Art 18 – PENALITA'**

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

1. inadempienza di carattere contrattuale da un minimo di € 100,00 (cento/00) a un massimo di € 500,00 (duecento/00) es Applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite secondo quanto indicato dall'art.12 ; per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa etc
2. inadempienza di carattere igienico sanitario da un minimo di €.100,00 a un massimo di €.200,00
3. inadempienza relative agli obblighi di manutenzione ordinaria e di carattere organizzativo da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00;
4. inadempienze relative a quanto indicato nell'offerta presentata da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Concedente contesta il fatto al concessionario nel più breve tempo possibile tramite posta elettronica certificata (PEC);

- 2) il concessionario, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Concedente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al concessionario;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il concessionario dovrà versare nelle casse comunali entro 10 giorni dal ricevimento dell'applicazione della penale, in difetto tale somma verrà trattenuta sulla cauzione. In tale caso, sarà onere del concessionario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **ART. 19 RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Il Comune ha la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti con la medesima, in particolare:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'Impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) vengano attuate ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni ovvero gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente Convenzione;
- c) viene ceduto a terzi il contratto
- d) in caso di mancato pagamento del canone di concessione

La concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse, Il Comune comunica al Concessionario la risoluzione o la revoca tramite posta elettronica certificata, con almeno 30 giorni di anticipo. Nei predetti casi non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla riconsegna.

#### **ART 20 RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario può rinunciare alla presente concessione per gravi e comprovati motivi, inviando al Concedente una comunicazione a mezzo Posta elettronica certificata con un preavviso di sei mesi dalla data del recesso.

#### **Art 21 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

Al termine della concessione, o in caso di risoluzione, recesso o revoca anticipata della stessa l'impianto, le relative pertinenze, nonché i mobili e suppellettili in esso contenuti rientreranno

immediatamente nella piena disponibilità e proprietà del Comune concedente senza alcuna forma di rimborso al concessionario di qualsiasi genere e natura.

Al termine della concessione deve essere redatto, a cura dell'ufficio concedente del Comune e in contraddittorio con il Concessionario, verbale di riconsegna/restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni mobili e immobili.

## **Art 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it).

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la necessità.

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, il Comune di Triuggio nominerà concessionario Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Concedente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

#### **Art. 23 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### **ART. 24 ONERI E SPESE**

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione della presente Convenzione saranno a carico del Concessionario

#### **Art 25 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non previsto nella presente , si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle vigenti normative in materia.

Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni della presente Convenzione.

Il Concessionario è tenuto a rispettare Regolamenti e delibere comunali per quanto di competenza.

Letto approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO

IL CONCESSIONARIO